

**TUTTO  
IN REGOLA!**


Dal Sole 24 ORE la guida  
per affrontare  
correttamente i nuovi adempimenti

# NORME E TRIBUTI

Giovedì 5 Luglio 2012

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com



AGENZIA

La cartella esattoriale  
evidenzia il debitore

▶ pagina 27

**96mila**

Il limite di spesa annuale  
(in euro) per la detrazione

RISTRUTTURAZIONI

I primi chiarimenti  
sul bonus del 50%

▶ pagina 27

STUDI DI SETTORE

Le Entrate sollecitano  
il ravvedimento

▶ pagina 27

DICHIARAZIONI

Cumulo di obblighi  
sulle polizze estere

▶ pagina 27

**Professioni.** Il regolamento della Giustizia prevede la doppia «annotazione»: nel caso di multidisciplinarietà vale l'attività prevalente

## Società iscritte all'Albo e alla Cdc

Il cliente può scegliere a chi affidare l'incarico - Soci di capitali con i requisiti di onorabilità

SENZA RISPOSTE

### Occasione sprecata per avviare il rilancio

di Angelo Busani

Cambiare tutto per non cambiare nulla: è questa la gattopardesca sensazione alla prima lettura del regolamento attuativo della legge sulle società tra professionisti. Sarà forse perché erano attesi, se non l'esplicita soluzione dei tanti problemi che questa disciplina solleva, almeno qualche indiretto accenno da cui trarre argomenti pregnanti per una interpretazione coerente di queste nuove norme; sarà forse perché si guardava al regolamento come a un formidabile strumento nelle mani del legislatore-Governo per orientare autorevolmente l'applicazione di norme rivoluzionarie rispetto a quelle tradizionali finora applicate, e quindi di complicata gestione; sarà forse per la voglia di molti di sperimentare (ma senza il freno dei dubbi applicativi) questa nuova forma di aggregazione, così da verificare se la strutturazione di un'offerta di servizi professionali sotto specie societaria sia una scelta vincente per stare efficacemente sul pezzo e cercare di battere la crisi.

Il fatto è che dal regolamento promana una ventata di burocratese anziché, come legittimamente ci si aspettava, una brezza di nuova cultura professionale, per sfidare se stessi e il mercato nel quale si opera. I dubbi originari dunque permangono tali: fallirà o non fallirà questa società? La fiscalità applicabile è quella del reddito d'impresa o del reddito professionale? Se il mio socio nella Srl-Stp combina un guaio, ne rispondo anche io? Tutti i professionisti possono coalizzarsi tra loro oppure ci sono ancora steccati tra alcune professioni? Quali sono i rapporti tra socio finanziatore e socio professionista? Si attendono risposte.

Giovanni Negri  
MILANO

Trasparenza nell'assegnazione degli incarichi professionali. Requisiti di onorabilità per i soci di investimento. Doppia iscrizione: al registro imprese e a una sezione speciale dell'Albo. Responsabilità disciplinare diretta. La bozza di decreto messa a punto dal ministero della Giustizia sulla società tra professionisti è ormai in dirittura d'arrivo. Il provvedimento, 12 articoli in tutto, steso dal ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo economico, era previsto dall'articolo 10 della legge 183/2011 e si occupa di disciplinare due figure societarie: la «società tra professionisti», costituita secondo i modelli del Codice civile, per l'esercizio di una o più attività professionali ordinarie e la «società multidisciplinare», società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Al momento del primo contatto con il cliente, la società deve fornirgli informazioni dettagliate (la cui prova deve risultare per iscritto) sulla possibilità che l'incarico sia svolto da un socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale, sul diritto del cliente stesso a chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata a uno o

più professionisti da lui scelti anche sulla base di un elenco che la società è obbligata a presentare, sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interessi tra cliente e società, anche con riferimento alla presenza di soci con finalità di investimento.

Di questi ultimi è infatti prevista la presenza, ma solo se non hanno riportato condanne definitive e se sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta. Sempre in termini di incompatibilità, quella della partecipazione a più società professionali da parte dello stesso professionista scatta anche nel caso di società multidisciplinare. L'incompatibilità però viene meno dal momento in cui il recesso del socio, la sua esclusione o il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono effetti per il rapporto sociale.

La società tra professionisti, con obiettivo di certificazione anagrafica e di pubblicità, è inserita nella sezione speciale del registro delle imprese. La relativa certificazione indica anche la specificazione della qualifica di società tra professionisti. La medesima società è iscritta in una sezione speciale degli Albi e dei Registri tenuti presso l'Ordine o

il collegio professionale di appartenenza, mentre la società multidisciplinare dovrà essere iscritta presso l'Albo o il registro dell'attività professionale individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo.

La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dall'atto costitutivo e dallo statuto della società in copia autentica, dal certificato di iscrizione nel registro imprese e da quello di iscrizione all'Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non sono iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda. Tutte le variazioni e le delibere che impongono un cambiamento della composizione sociale sono comunicate all'Ordine di riferimento. Il venire meno di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione può condurre alla cancellazione dall'Albo se la società stessa non rimedia entro sei mesi.

La società professionale risponde infine sul piano disciplinare delle violazioni deontologiche proprie dell'Ordine di riferimento. Se l'infrazione disciplinare commessa dal singolo socio professionista è collegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio è concorrente con quella società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

**1** **DOPPIA ISCRIZIONE ALL'ALBO E AL REGISTRO**

Doppia iscrizione per le società tra professionisti che dovranno essere iscritte sia nel registro delle imprese sia in una sezione speciale dell'Albo o del registro tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Se i requisiti vengono meno è possibile la cancellazione

**3** **AL CLIENTE INFORMAZIONI TRASPARENTI**

La società tra professionisti deve fornire al cliente, al primo contatto, una serie di informazioni sulla possibilità di fare svolgere l'incarico anche a uno solo dei professionisti inseriti in un elenco consegnato e sull'esistenza di possibili conflitti d'interessi. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione va data per iscritto

**2** **POSSIBILE ANCHE SVOLGERE PIÙ ATTIVITÀ**

Doppia anche la fisionomia della società, dove a quella tra professionisti appartenenti al medesimo Ordine si affianca la società multidisciplinare costituita per l'esercizio di una pluralità di attività professionali. Quest'ultima sarà iscritta presso l'Albo o registro dell'Ordine la cui attività è individuata come prevalente dallo statuto

**4** **LA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE CONGIUNTA**

I soci di investimento sono ammessi ma non devono avere riportato condanne definitive e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo in cui la società è inserita. La responsabilità deontologica può fare capo alla sola società oppure essere congiunta con il singolo professionista socio

**La formazione.** In una circolare la svolta sull'applicazione prima del 24 gennaio

## Il tirocinio breve di 18 mesi diventa retroattivo

MILANO

Tirocinio breve e retroattivo. Per tutte le professioni. Clamorosa marcia indietro del ministero della Giustizia che, in una circolare diffusa ieri, cambia in maniera radicale il proprio orientamento e viene incontro alle sollecitazioni che arrivavano da più parti del mondo delle professioni («una vittoria del buonsenso», per Ester Perfino dell'Anf). Nello stesso tempo il ministero afferma che almeno 12 dei 18 mesi del tirocinio «breve» dovranno essere effettivamente svolti presso uno studio professionale.

La circolare del Dipartimento di Giustizia ricorda che dall'inizio dell'anno, con l'entra-

ta in vigore dell'articolo 9 comma 6 del decreto legge n. 1, la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate è stata fissata in 18 mesi. Disposizioni che è entrata in vigore il 24 gennaio 2012. Subito dopo il ministero è stato preso d'assalto da ordini e singoli privati tutti concordi nel chiedere un parere sull'applicazione retroattiva della misura. In sostanza, si

**LE INDICAZIONI**

Ingiustificata la disparità di trattamento ma almeno un anno dovrà essere svolto all'interno di uno studio

chiedeva, il nuovo e più breve termine va applicato anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio oppure no?

Il ministero, in un primo parere reso al Consiglio nazionale forense, aveva scelto la linea più intransigente, escludendo qualsiasi possibilità di utilizzo della riforma anche per il passato. Ora però svolta e conclude che «nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza». Infatti, sottolinea la circolare, bisogna ricordare la volontà del legislatore che, nell'adottare la riforma, aveva come obiettivo l'ampliamento delle possibili-

tà di accesso al mondo del lavoro, in coerenza con il più ampio progetto di liberalizzazione delle professioni.

È vero poi che in generale le leggi dispongono solo per il futuro, ma, sempre in linea generale, bisogna considerare, che nei rapporti di durata, come quello sullo svolgimento della pratica professionale, la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente «quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall'atto o dal fatto giuridico che li generò».

Se si seguisse invece l'interpretazione contraria, si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento nell'accesso alla professione a seconda della data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che hanno iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell'entrata in vigore della nor-

ma, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza. A fare giustizia sarà poi, in ogni caso, l'esame di abilitazione che effettuerà la verifica necessaria sulla qualità della preparazione.

Preparazione che però, chiude il ministero, non potrà che essere svolta in maniera prevalente all'interno di uno studio. E anche in questo caso si tratta di un'affermazione che non risulterà certo sgradita agli ordini professionali che più volte avevano criticato la possibilità di una preparazione solo teorica. È vero infatti che il decreto legge permette lo svolgimento di un periodo di sei mesi in università in coincidenza con il corso di laurea, ma, evidenzia la circolare, almeno 12 mesi dovranno essere fatti in maniera effettiva in uno studio professionale, senza possibilità di sostituzione.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


LE INIZIATIVE

In abbonamento

GUIDA AL LAVORO

Amministrazione del personale senza problemi

«Guida al lavoro» dedica alla Riforma del Lavoro articoli di approfondimento, commenti e uno speciale monografico con tutte le novità in materia. In abbonamento annuale a partire da 319 euro. Per ulteriori informazioni e abbonamenti [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it). Da segnalare anche il nuovo servizio online, che ogni giorno offre commenti d'autore e articoli per chiarire tutte le principali novità legislative e gli aspetti più controversi in materia in materia lavoristica e previdenziale. In più un servizio di risposte a quesiti, il dizionario del lavoro e, ogni settimana, un dossier di approfondimento. Per saperne di più: <http://www.lavoro.ilssole24ore.com/>



I temi di oggi

Abitazione	27
Affidamenti e sconfinamenti	27
Agenzia delle Entrate	27
Azioni deontologiche	25
Cartella di pagamento	27
Commissioni bancarie	27
Commissioni tributarie	25
Compagnia estera	27
Detrazione Irpef	27
Equitalia	27
Incarichi professionali	25
Modulo RW	27
Pec	25
Polizza di assicurazione sulla vita	27
Quadro RM di Unico	27
Società multidisciplinare	25
Società tra professionisti	25
Tirocinio breve	25

GESTIONALI/ERP

l'Italia di domani dipende dalle scelte che tu fai oggi

e noi..... non avremo pace finché non farai scelte che renderanno vincente la tua azienda.....

*Alberto Zucchetti*  
presidente Zucchetti



**ZUCCHETTI È LEADER:**

● NEI GESTIONALI E NEGLI ERP

● NELL'AREA DEL PERSONALE con paghe, rilevazione presenze, controllo accessi, note spese, risorse umane ecc.

● NELLE PROCEDURE PER COMMERCIALISTI

Zucchetti, prima software house italiana e l'unica che ha vinto per 3 anni il PRIMO PREMIO IN ITALIA PER L'INNOVAZIONE assegnato dall'Unione Europea

.....scegli il software italiano, scegli i gestionali/ERP Zucchetti:

- hanno costi contenuti e tempi minimi di avviamento;
- sono flessibili, quindi si adattano alle esigenze della tua azienda senza costringerla ad adattarsi al software;
- sono facili da utilizzare, ma ricchi di funzionalità anche per gestire processi complessi per aziende di ogni dimensione.

e tu.... cosa aspetti ?

**Fai la scelta giusta ! scegli Zucchetti !**

scopri le soluzioni gestionali/ERP su: [www.zucchetti.it](http://www.zucchetti.it)

**ZUCCHETTI**  
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO